

## Retribuzione degli apprendisti

(Raccomandazione della commissione per lo sviluppo della professione e la qualità delle professioni del ramo carneo<sup>1</sup>)

### Valevole dall'estate 2008

Raccomandiamo di usare le seguenti direttive. Esse devono contribuire a evitare eccessive differenze nell'ambito delle retribuzioni degli apprendisti e delle apprendiste. L'apprendista non può dedurre alcuna rivendicazione legale.

Le ragioni seguenti possono ad esempio giustificare una correzione dei montanti indicativi:

#### riduzione:

- formazione scolastica non terminata
- prestazioni ausiliarie in natura
- inizio del tirocinio prima di 16 anni

#### aumento:

- conoscenze preliminari particolari
- inizio del tirocinio a un'età superiore dell'azienda di tirocinio alla media

L'ammontare della retribuzione dell'apprendista è e rimane competenza delle due parti contraenti: il maestro di tirocinio e l'apprendista (rispett. il suo rappresentante legale).

**Salario base sarà pagato secondo il CCL 2015 13 volte l'anno** (al quale si aggiunge generalmente una gratifica d'impegno, vedi pag.2)

	Macellai-salumieri ed impiegati del commercio al dettaglio	Addetti di macelleria e assistenti del commercio al dettaglio
1° semestre	900	850
2° semestre	900	850
3° semestre	975	925
4° semestre	975	925
5° semestre	1025	
6° semestre	1100	

<sup>1</sup> La commissione per lo sviluppo della professione e la qualità delle professioni del ramo carneo si compone di UPSC, ASPM, insegnanti professionali ed autorità preposte alla formazione professionale

Il salario base indicato va considerato come salario lordo. Maestro di tirocinio e persona in formazione potranno accordarsi per eventuale vitto e alloggio presso il maestro di tirocinio. Se la persona in formazione usufruisce del vitto e dell'alloggio presso il maestro di tirocinio, questo ha diritto a prelevare i montanti seguenti (montanti ufficiali di valutazione per il **salario in natura**):

	al giorno	al mese
colazione	3.50	
pranzo	10.00	
cena	8.00	
vitto	21.50	645.00
camera	11.50	345.00
vitto e alloggio	33.00	990.00

In aggiunta al salario di base, in caso di prestazioni buone o superiori alla media, agli apprendisti si può versare un bonus. Raccomandiamo di stabilirne l'ammontare tenendo conto dei criteri seguenti:

1. Diligenza e iniziativa personale dell'apprendista
2. Stato di formazione secondo il programma di formazione per l'azienda
3. Prestazioni scolastiche

Le quote mensili sono le seguenti:

1° anno di tirocinio: CHF 20 - CHF 100

2° anno di tirocinio: CHF 20 - CHF 150

3° anno di tirocinio: CHF 20 - CHF 300

L'apprendista ha così la possibilità di migliorare il suo salario base grazie alla gratifica supplementare, proporzionata all'impegno dimostrato nei lavori pratici e a scuola.

Attenzione: La gratifica d'impegno non intende ricompensare il lavoro effettuato. Gli apprendisti e le apprendiste non sono dei dipendenti da cui ci si aspetta un massimo di produttività e anche, regolarmente, delle ore supplementari di lavoro! Una loro formazione seria e proficua ci sembra molto più importante di una cospicua ricompensa in contanti.

Noi siamo volentieri a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni. Rivolgetevi al Segretariato dell'Unione Professionale Svizzera della Carne, Sihlquai 255, Casella postale 1977, 8031 Zurigo, Tel 044 250 70 60.